



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° aprile 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0094(COD)**

**7799/22
ADD 1**

**ENT 42
MI 245
CODEC 418
IA 38
COMPET 215**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	31 maggio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 144 final
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 144 final.

All.: COM(2022) 144 final



Bruxelles, 30.3.2022
COM(2022) 144 final

ANNEXES 1 to 7

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

**che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione,
modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011**

{SEC(2022) 167 final} - {SWD(2022) 87 final} - {SWD(2022) 88 final} -
{SWD(2022) 89 final}

ALLEGATO I
Requisiti

PARTE A: requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali da coprire

1. Requisiti di base delle opere di costruzione

Il seguente elenco di requisiti di base delle opere di costruzione deve essere utilizzato come base per l'individuazione delle caratteristiche essenziali dei prodotti e per la preparazione di richieste di normazione e di specifiche tecniche armonizzate.

Tali requisiti di base delle opere di costruzione non costituiscono obblighi incombenti sugli operatori economici o sugli Stati membri.

La durata di vita prevista in relazione ai requisiti di base delle opere di costruzione deve tenere conto dei probabili impatti dei cambiamenti climatici.

1.1. Integrità strutturale delle opere di costruzione

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo tale che tutti i carichi pertinenti e le loro combinazioni siano sostenuti e trasmessi al suolo in condizioni di sicurezza e senza causare deflessioni o deformazioni di parti delle opere di costruzione, né movimenti del suolo tali da compromettere la durabilità, la resistenza strutturale, la funzionalità e la solidità delle opere di costruzione.

La struttura e gli elementi strutturali delle opere di costruzione devono essere concepiti, fabbricati, realizzati, sottoposti a manutenzione e demoliti in modo da soddisfare i requisiti seguenti:

- (a) essere durevoli per la loro durata di vita prevista (requisito di durabilità);
- (b) essere in grado di sostenere tutte le azioni e le influenze che possono verificarsi durante la costruzione, l'uso e la demolizione con un adeguato livello di affidabilità e in modo efficace sotto il profilo dei costi (requisito di resistenza strutturale). Non devono:
 - i) crollare;
 - ii) deformarsi a livelli inammissibili;
 - iii) danneggiare altre parti delle opere di costruzione, o impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti;
- (c) rimanere entro i loro requisiti di servizio specificati nel corso della durata di vita prevista con adeguati livelli di affidabilità e in modo economico (requisito di funzionalità);
- (d) mantenere adeguatamente l'integrità in caso di eventi avversi, tra i quali terremoti, esplosioni, incendi, impatto o conseguenze di errori umani, in misura sproporzionata rispetto alla causa originaria (requisito di robustezza).

1.2. Sicurezza antincendio delle opere di costruzione

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da prevenire adeguatamente un incendio. In caso di incendio, quest'ultimo deve essere rilevato e deve attivarsi senza ritardo un allarme o una segnalazione. Il fuoco e il fumo devono essere contenuti e controllati e gli occupanti delle opere di costruzione devono essere protetti contro il fuoco e il fumo. Devono essere previste

disposizioni adeguate per garantire la fuga e l'evacuazione in sicurezza di tutti gli occupanti delle opere di costruzione.

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate e sottoposte a manutenzione in modo da soddisfare, in caso di incendio, i requisiti seguenti:

- (a) la capacità portante delle opere di costruzione è mantenuta per un periodo di tempo determinato;
- (b) l'accesso dei servizi di soccorso e di emergenza è garantito e sono disponibili mezzi adeguati per facilitarne il lavoro;
- (c) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo è controllata e limitata;
- (d) la propagazione del fuoco e del fumo alle opere di costruzione adiacenti è limitata;
- (e) la sicurezza dei servizi di soccorso e di emergenza è presa in considerazione.

1.3. Protezione di lavoratori, consumatori ed occupanti contro impatti negativi sull'igiene e sulla salute connessi alle opere di costruzione

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da non presentare, per tutto il loro ciclo di vita, una minaccia acuta o cronica per la salute e la sicurezza di lavoratori, occupanti o vicini in ragione di quanto segue:

- (a) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili o particolato pericoloso nell'aria interna;
- (b) emissione di radiazioni pericolose nell'ambiente interno;
- (c) dispersione di sostanze pericolose nell'acqua potabile o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
- (d) passaggio dell'umidità all'interno dell'edificio;
- (e) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi nell'ambiente interno.

1.4. Protezione di lavoratori, consumatori e occupanti contro lesioni fisiche causate dalle opere di costruzione

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da non presentare, per tutto il loro ciclo di vita, rischi inaccettabili di incidenti o danni durante l'uso o il funzionamento, compresi scivolamento, caduta, collisione, ustione, elettrocuzione e lesioni dovute a cadute o rotture di parti causate da fattori esterni quali condizioni meteorologiche estreme o esplosioni.

1.5. Resistenza al passaggio del suono e proprietà acustiche delle opere di costruzione

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da garantire, per tutto il loro ciclo di vita, una protezione ragionevole contro carichi sonori avversi attraverso l'aria o i materiali provenienti da altre parti della stessa opera di costruzione o da fonti esterne alla sua struttura. Tale protezione deve garantire che:

- (a) non si creino rischi immediati o cronici per la salute umana;
- (b) si consenta agli occupanti e alle persone nelle vicinanze di dormire, riposare e svolgere le loro normali attività in condizioni soddisfacenti.

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate e sottoposte a manutenzione in modo tale da fornire un assorbimento e una riflessione sufficienti del suono, laddove tali proprietà acustiche siano necessarie.

1.6. Efficienza energetica e prestazioni termiche delle opere di costruzione

Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti, realizzati e sottoposti a manutenzione in modo che, per tutto il loro ciclo di vita, il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto di quanto segue:

- (a) l'obiettivo di edifici a energia quasi zero e di edifici a zero emissioni nell'Unione;
- (b) le condizioni climatiche esterne;
- (c) le condizioni climatiche interne.

1.7. Emissioni pericolose nell'ambiente esterno delle opere di costruzione

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo da non presentare, per tutto il loro ciclo di vita, una minaccia per l'ambiente esterno in ragione di quanto segue:

- (a) dispersione di sostanze o radiazioni pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- (b) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi nell'ambiente esterno;
- (c) danni all'edificio, compresi i danni dovuti al trasporto di contaminanti presenti nell'acqua verso le fondamenta dell'edificio;
- (d) rilascio di emissioni nette di gas a effetto serra nell'atmosfera.

1.8. Uso sostenibile delle risorse naturali delle opere di costruzione

Le opere di costruzione e qualsiasi loro parte devono essere concepite, realizzate, utilizzate, sottoposte a manutenzione e demolite in modo che, per tutto il loro ciclo di vita, l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca quanto segue:

- (a) l'utilizzo di materie prime e secondarie ad elevata sostenibilità ambientale e quindi con una bassa impronta ambientale;
- (b) la riduzione al minimo della quantità complessiva di materie prime utilizzate;
- (c) la riduzione al minimo della quantità complessiva di energia incorporata;
- (d) la riduzione al minimo dell'uso complessivo di acqua potabile e di acque grigie;
- (e) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, di loro parti e dei loro materiali dopo la demolizione;

2. Caratteristiche essenziali da coprire

Le specifiche tecniche armonizzate devono coprire, per quanto possibile, le caratteristiche essenziali seguenti relative alla valutazione del ciclo di vita:

- (a) effetti dei cambiamenti climatici (obbligatorio);
- (b) riduzione dello strato di ozono;
- (c) potenziale di acidificazione
- (d) eutrofizzazione delle acque dolci;

- (e) eutrofizzazione delle acque marine;
- (f) eutrofizzazione terrestre;
- (g) ozono fotochimico;
- (h) impoverimento abiotico – minerali, metalli;
- (i) impoverimento abiotico – combustibili fossili;
- (j) consumo di acqua;
- (k) particolato;
- (l) radiazioni ionizzanti, salute umana;
- (m) ecotossicità, acque dolci;
- (n) tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni
- (o) tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
- (p) impatti legati all'uso del suolo.

Le specifiche tecniche armonizzate devono indicare che, per le caratteristiche essenziali degli effetti dei cambiamenti climatici di cui alla lettera a), il fabbricante è tenuto a dichiarare la prestazione del prodotto come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 1.

Le specifiche tecniche armonizzate devono anche coprire, per quanto possibile, le caratteristiche essenziali della capacità di fissare temporaneamente il carbonio e di altri assorbimenti di carbonio.

PARTE B: requisiti atti a garantire il funzionamento adeguato e la prestazione dei prodotti

1. I prodotti devono essere concepiti e fabbricati in modo tale da:
 - (a) conseguire correttamente la loro finalità prevista;
 - (b) non compromettere il soddisfacimento della prestazione dichiarata;
 - (c) non compromettere il rispetto dei requisiti ambientali e di sicurezza di cui alla parte C;
 - (d) funzionare bene durante l'uso.
2. I requisiti dei prodotti di cui al punto 1 devono essere dettagliati in specifiche tecniche armonizzate, se necessario anche specificando:
 - (a) l'uso di materiali specifici che possono essere specificati anche in termini della loro composizione chimica;
 - (b) dimensioni e forme specifiche dei prodotti o dei loro componenti;
 - (c) l'uso di determinati componenti che possono essere specificati anche in termini di materiali, dimensioni e forme;
 - (d) l'uso di determinati accessori e i relativi requisiti;
 - (e) un modo specifico di installazione;
 - (f) un modo specifico di manutenzione;
 - (g) ispezioni periodiche.

3. Se tali requisiti dei prodotti sono necessari per garantire la prestazione per quanto concerne una determinata caratteristica essenziale o la conformità rispetto a un determinato requisito di sicurezza o ambientale di un prodotto, ciò deve essere indicato nelle specifiche tecniche armonizzate.

PARTE C: requisiti intrinseci dei prodotti

1. Requisiti intrinseci dei prodotti in materia di sicurezza

La sicurezza riguarda professionisti (lavoratori) e non professionisti (consumatori, occupanti) mentre trasportano, installano, sottopongono a manutenzione, utilizzano o smantellano il prodotto, nonché durante il trattamento del prodotto per la sua fase di fine vita o per il suo riutilizzo o riciclaggio.

1.1. I prodotti devono essere concepiti, fabbricati e imballati in modo tale da affrontare in modo conforme allo stato dell'arte i rischi intrinseci dei prodotti in materia di sicurezza che seguono:

- (a) rischi chimici dovuti a fuoriuscite o lisciviazioni;
- (b) rischio di una composizione non equilibrata in termini di sostanze con conseguente funzionamento difettoso e rilevante per la sicurezza dei prodotti;
- (c) rischi meccanici;
- (d) guasto meccanico;
- (e) guasto fisico;
- (f) rischi di guasto elettrico;
- (g) rischi connessi all'interruzione della fornitura di energia elettrica;
- (h) rischi connessi a cariche o a scariche involontarie di energia elettrica;
- (i) rischi connessi a un guasto del software;
- (j) rischi di manipolazione del software;
- (k) rischi di incompatibilità di sostanze o materiali;
- (l) rischi connessi all'incompatibilità di elementi diversi, almeno uno dei quali è un prodotto;
- (m) rischio di non garantire la prestazione prevista, laddove tale prestazione sia rilevante ai fini della sicurezza;
- (n) rischio di fraintendimento delle istruzioni per l'uso in un settore che incide sulla salute e sulla sicurezza;
- (o) rischio di installazione o di uso improprio involontario;
- (p) rischio di uso improprio volontario.

1.2. Le specifiche tecniche armonizzate devono stabilire, se del caso, tali requisiti intrinseci dei prodotti in materia di sicurezza, che possono riguardare la fase di installazione del prodotto nelle opere di costruzione, ma sono sostanzialmente indipendenti da essa.

Nel definire i requisiti intrinseci dei prodotti in materia di sicurezza, le specifiche tecniche armonizzate devono coprire quanto meno gli aspetti seguenti:

- (a) definiscono lo stato dell'arte per una possibile riduzione del rischio in relazione alla rispettiva categoria di prodotti, compreso il rischio di incompatibilità di elementi diversi, di cui almeno uno sia un prodotto;
- (b) forniscono soluzioni tecniche che evitino i rischi legati alla sicurezza;
- (c) qualora non sia possibile evitare i rischi, questi ultimi devono essere ridotti, attenuati e affrontati mediante avvertenze sul prodotto, sul suo imballaggio e nelle istruzioni per l'uso;

Nel definire i requisiti intrinseci dei prodotti in materia di sicurezza, le specifiche tecniche armonizzate possono differenziarli in base alle classi di prestazione.

2. Requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente

L'ambiente riguarda l'estrazione e la fabbricazione dei materiali, la fabbricazione del prodotto, la sua manutenzione, il suo potenziale di rimanere il più a lungo possibile in un'economia circolare e la sua fase di fine vita.

2.1. I prodotti devono essere concepiti, fabbricati e imballati in modo tale da affrontare in modo conforme allo stato dell'arte gli aspetti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente che seguono:

- (a) massimizzazione della durabilità in termini di durata di vita media prevista, in termini di durata di vita minima prevista nelle condizioni peggiori ma comunque realistiche nonché in termini di requisiti relativi alla durata di vita minima;
- (b) riduzione al minimo delle emissioni di gas a effetto serra durante l'intero ciclo di vita;
- (c) massimizzazione, ove possibile, del contenuto riciclato senza che ciò comporti perdite di sicurezza o che prevalga un impatto ambientale negativo;
- (d) scelta di sostanze sicure e rispettose dell'ambiente;
- (e) consumo di energia ed efficienza energetica;
- (f) efficienza delle risorse;
- (g) individuazione delle tipologie e delle quantità di prodotti o di loro parti che è possibile riutilizzare dopo la disinstallazione (riutilizzabilità);
- (h) possibilità di aggiornamento;
- (i) riparabilità nel corso della durata di vita prevista;
- (j) possibilità di manutenzione e ammodernamento nel corso della durata di vita prevista;
- (k) riciclabilità e possibilità di rifabbricazione;
- (l) capacità dei diversi materiali o delle diverse sostanze di essere separati e recuperati durante le procedure di smantellamento o riciclaggio.

2.2. Le specifiche tecniche armonizzate devono stabilire, se del caso, tali requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente, che possono riguardare la fase di installazione del prodotto nelle opere di costruzione, ma sono essenzialmente indipendenti da essa.

Nel definire i requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente, le specifiche tecniche armonizzate devono coprire quanto meno gli aspetti seguenti:

- (a) se possibile, definire lo stato dell'arte per affrontare gli aspetti ambientali in relazione alla rispettiva categoria di prodotti, compreso il tenore minimo di contenuto riciclato;
- (b) fornire soluzioni tecniche che evitino rischi ed effetti negativi per l'ambiente, compresa la produzione di materiali di rifiuto;
- (c) qualora non possano essere evitati, i rischi e gli effetti negativi devono essere ridotti, attenuati e affrontati mediante avvertenze sul prodotto, sul suo imballaggio e nelle istruzioni per l'uso.

Nel definire i requisiti intrinseci dei prodotti in materia di ambiente, le specifiche tecniche armonizzate possono differenziarli in base alle classi di prestazione.

PARTE D: requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti

1. I prodotti devono essere corredati delle informazioni seguenti.
 - 1.1. Identificazione del prodotto: numero inequivocabile del tipo in base alla determinazione del prodotto-tipo a norma dell'articolo 3, punto 31.
 - 1.2. Descrizione del prodotto:
 - (a) usi previsti;
 - (b) utilizzatori previsti;
 - (c) condizioni d'uso;
 - (d) durata di vita utile media e minima stimata per l'uso previsto (durabilità);
 - (e) dimensioni nominali (disegni);
 - (f) materiali principali utilizzati;
 - (g) parti essenziali.
 - 1.3. Norme in materia di trasporto, installazione, manutenzione, smantellamento e demolizione:
 - (a) sicurezza durante il trasporto, installazione, manutenzione, smantellamento e demolizione:
 - (i) rischi potenziali del prodotto e qualsiasi suo uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
 - (ii) istruzioni per l'assemblaggio, l'installazione e il collegamento, compresi i disegni, gli schemi e, se del caso, i mezzi di fissaggio ad altri prodotti e parti di opere di costruzione;
 - (iii) istruzioni per consentire il funzionamento e la manutenzione in condizioni di sicurezza, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
 - (iv) se necessario, istruzioni per la formazione di installatori od operatori;
 - (v) informazioni su cosa fare in caso di guasto o incidenti;
 - (b) compatibilità e integrazione in sistemi o kit:
 - (i) compatibilità con altri materiali o prodotti, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno disciplinati dal presente regolamento;
 - (ii) compatibilità elettrica ed elettromagnetica;
 - (iii) compatibilità del software;

- (iv) integrazione in sistemi o kit;
 - (c) esigenze di manutenzione al fine di conservare la prestazione del prodotto nel corso della sua durata di vita utile:
 - (i) descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dagli utilizzatori nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
 - (ii) tipo e frequenza delle ispezioni e degli interventi di manutenzione necessari per motivi di sicurezza e, se del caso, le parti soggette a usura e i criteri di sostituzione;
 - (iii) informazioni su cosa fare in caso di guasto o incidente;
 - (d) sicurezza durante l'uso:
 - (i) istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore, inclusi, se del caso, i dispositivi di protezione individuale che devono essere forniti;
 - (ii) istruzioni concepite per l'uso sicuro del prodotto, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante l'uso;
 - (iii) informazioni su come procedere in caso di guasto o incidente durante l'uso;
 - (e) formazione e altri requisiti che devono essere soddisfatti per un uso sicuro;
 - (f) possibilità di attenuazione dei rischi che vanno oltre i punti da 1.2 a 1.3.
- 1.4. Dati di contatto del fabbricante o del suo mandatario:
- (a) indirizzo/sito web/numero di telefono/indirizzo di posta elettronica;
 - (b) se possibile, devono essere indicati i dati di contatto specifici per:
 - (i) informazioni sull'installazione, la manutenzione, l'uso, lo smantellamento e la demolizione;
 - (ii) informazioni sui rischi;
 - (iii) informazioni in caso di guasto.
- 1.5. Dati di contatto delle autorità pertinenti in caso di prodotti a rischio o difettosi.
- 1.6. Norme o raccomandazioni per la riparazione, lo smantellamento, il riutilizzo, la rifabbricazione, il riciclaggio o il deposito in sicurezza.

Le informazioni sul prodotto relative a questi aspetti, in termini tanto di quantità quanto di qualità, devono essere sufficienti per prendere decisioni consapevoli in merito all'acquisto, compresa la rispettiva quantità necessaria, l'installazione, l'uso, la manutenzione, lo smantellamento, il riutilizzo e il riciclaggio del prodotto. Tali informazioni devono comprendere tutti i disegni, gli schemi, le descrizioni e le spiegazioni necessari alla comprensione.

2. Le specifiche tecniche armonizzate possono specificare che un determinato requisito in materia di informazioni relative ai prodotti non è pertinente per una determinata categoria di prodotti.
3. Le specifiche tecniche armonizzate devono specificare, se del caso, i requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti di cui al punto 1 che possono riferirsi tanto al prodotto stesso quanto alla sua installazione in opere di costruzione. Esse

devono così tenere conto delle esigenze di progettisti, autorità del settore delle costruzioni, professionisti delle costruzioni, autorità di controllo degli edifici, consumatori e altri utilizzatori, occupanti, responsabili dell'uso e professionisti della manutenzione.

Nel definire i requisiti in materia di informazioni relative ai prodotti, le specifiche tecniche armonizzate devono coprire quanto meno gli aspetti seguenti:

- (a) affrontare aspetti concernenti la sicurezza e l'ambiente pertinenti per la rispettiva categoria di prodotti;
 - (b) specificare dove devono essere fornite le rispettive informazioni, puntando, per la scelta della posizione, sulla massima probabilità che le informazioni non siano trascurate. Se possibile, devono essere selezionate una o più delle seguenti posizioni: sul prodotto, sulla sua etichetta, sul suo imballaggio, sul suo imballaggio esterno (di vendita), nelle istruzioni per l'uso in formato cartaceo, nelle istruzioni per l'uso in formato elettronico, sul sito web del fabbricante o nella banca dati dei prodotti istituita a norma dell'articolo 78;
 - (c) nei casi in cui le informazioni possono o devono essere fornite sul sito web del fabbricante o nella banca dati dei prodotti, le specifiche tecniche armonizzate devono richiedere l'inserimento di un collegamento sul prodotto, sul suo imballaggio e sul suo imballaggio esterno (di vendita).
4. Le specifiche tecniche armonizzate possono consentire ai fabbricanti di fornire determinate informazioni pertinenti per gli Stati membri, gli utilizzatori o gli occupanti, a condizione che:
- (a) la regolamentazione dei rispettivi Stati membri sia compatibile con il diritto dell'Unione;
 - (b) si precisi che le rispettive informazioni consentite dalle specifiche tecniche armonizzate non sono connesse al diritto dell'Unione e non sono obbligatorie.

ALLEGATO II
Dichiarazione di prestazione e di conformità¹

Nome del fabbricante

Dichiarazione n. ...²

Versione n. ...³

Data di tale versione ...

1. Descrizione del prodotto
 - (a) codice di identificazione unico del prodotto-tipo e intervalli dei numeri dei lotti e dei numeri di serie oggetto della dichiarazione, se già stabiliti per il rispettivo prodotto-tipo;
 - (b) categoria di prodotti quale definita dalle specifiche tecniche armonizzate o dai documenti per la valutazione europea;
 - (c) usi previsti del prodotto, che rientrano necessariamente tra gli usi previsti per i quali è stata elaborata la specifica tecnica armonizzata o il documento per la valutazione europea applicabile, con informazioni supplementari facoltative sugli utilizzatori previsti o sulle condizioni per un uso sicuro e corretto;
 - (d) dimensioni del prodotto;
 - (e) materiali o sostanze principali utilizzati;
 - (f) informazioni da fornire a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006;
 - (g) parti essenziali del prodotto;
 - (h) durata di vita utile media e minima stimata per l'uso previsto per il prodotto (durabilità);
 - (i) eventuali varianti e loro descrizioni;
 - (j) informazioni che rientrano nell'allegato I, parte D.
2. *Permalink* concernenti i seguenti aspetti:
 - (a) la registrazione o le registrazioni dei prodotti del fabbricante nelle banche dati dell'UE, il punto esatto in tali banche dati dove è reperibile il prodotto e il proprio sito web di presentazione del prodotto;
 - (b) qualsiasi banca dati o sito web per la registrazione dei prodotti ad uso volontario od obbligatorio e il punto esatto in tali banche dati o siti web dove è reperibile il prodotto;
 - (c) istruzioni per l'uso conformemente all'allegato I, parte D, punto 1.3.
3. Fabbricante:

¹ Se una dichiarazione di prestazione è rilasciata senza il rilascio parallelo di una dichiarazione di conformità, occorre omettere il punto 12 e il punto 13, lettera c).

² Deve essere utilizzato un solo numero di dichiarazione unico e inequivocabile per ciascun prodotto-tipo, anche in presenza di varianti, ossia varianti del prodotto-tipo che non incidono sulle prestazioni o sulla conformità del prodotto.

³ Possono essere rilasciate versioni diverse, ad esempio per correggere errori o aggiungere informazioni complementari.

- (a) nome;
- (b) denominazione commerciale;
- (c) sede di attività;
- (d) indirizzo postale;
- (e) telefono;
- (f) indirizzo di posta elettronica;
- (g) sito web;
- (h) dati di contatto dei social media;
- (i) se disponibili, i dati di contatto specifici per la fornitura di informazioni sull'installazione, sulla manutenzione, sull'utilizzo, sullo smantellamento e sulla gestione dei rischi o dei guasti del prodotto.

4. Mandatario:

- (a) nome;
- (b) denominazione commerciale;
- (c) sede di attività;
- (d) indirizzo postale;
- (e) telefono;
- (f) indirizzo di posta elettronica;
- (g) sito web;
- (h) dati di contatto dei social media;
- (i) se disponibili, i dati di contatto specifici per la fornitura di informazioni sull'installazione, sulla manutenzione, sull'utilizzo, sullo smantellamento e sulla gestione dei rischi o sulle azioni in caso di guasto del prodotto.

5. Organismi notificati:

- (a) nome;
- (b) denominazione commerciale;
- (c) sede di attività;
- (d) indirizzo postale;
- (e) telefono;
- (f) indirizzo di posta elettronica;
- (g) sito web;
- (h) dati di contatto dei social media.

6. Organismo di valutazione tecnica:

- (a) nome;
- (b) denominazione commerciale;
- (c) sede di attività;
- (d) indirizzo postale;

- (e) telefono;
- (f) indirizzo di posta elettronica;
- (g) sito web;
- (h) dati di contatto dei social media.
- 7. Sistema o sistemi di valutazione e verifica applicati
- 8. Specifiche tecniche armonizzate applicate:
(numero di riferimento e data di emissione)
- 9. Documento per la valutazione europea applicato:
(numero di riferimento e data di emissione)
- 10. Valutazione tecnica europea rilasciata:
(organismo di valutazione tecnica, numero di riferimento e data di rilascio)
- 11. Prestazioni e caratteristiche in termini di sostenibilità dichiarate:
 - (a) l'elenco delle caratteristiche essenziali definite dalla specifica tecnica armonizzata o dal documento per la valutazione europea per la rispettiva categoria di prodotti per la quale è dichiarata una prestazione;
 - (b) la prestazione del prodotto, mediante valori, livelli o classi calcolati oppure tramite una descrizione. I valori, i livelli o le classi corrispondenti devono essere riprodotti nella dichiarazione di prestazione stessa e quindi non possono essere espressi semplicemente inserendo riferimenti ad altri documenti. Tuttavia la prestazione del comportamento strutturale di un prodotto può essere espressa facendo riferimento alla documentazione di produzione o ai calcoli relativi alla progettazione strutturale allegati;
 - (c) i dati sulla sostenibilità ambientale calcolati a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, in particolare se rientrano nelle caratteristiche essenziali di cui all'allegato I, parte A, punto 2, nel caso in cui le rispettive norme relative alla categoria di prodotti siano divenute applicabili al momento dell'immissione sul mercato o dell'installazione diretta.
- 12. Il prodotto sopra identificato è conforme ai seguenti requisiti di cui all'allegato I, parti B e C, come specificato da⁴:
- 13. Dichiarazioni:
 - (a) la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate al punto 11;
 - (b) i dati sulla sostenibilità del prodotto sopra identificato sono stati correttamente calcolati sulla base delle norme della categoria di prodotti ad esso applicabili;
 - (c) il prodotto sopra identificato è conforme ai requisiti di cui al punto 12.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

[nome, funzione⁵]

⁴ Citare le rispettive specifiche tecniche armonizzate.

A [luogo]

il ... [data di emissione]

[firma]

⁵ La persona che firma deve essere autorizzata, in virtù del diritto nazionale, a rappresentare il fabbricante sulla base di un mandato o in ragione del suo ruolo di rappresentante legale.

ALLEGATO III

Procedura per l'adozione del documento per la valutazione europea

1. Richiesta di una valutazione tecnica europea
 - (a) Quando presenta ad un TAB una richiesta di valutazione tecnica europea per un prodotto, e dopo aver firmato con il TAB (di seguito "TAB responsabile") un accordo sul segreto commerciale e la riservatezza, il fabbricante, salvo ove decida diversamente, sottopone al TAB responsabile un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, l'uso da lui previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che intende applicare;
 - (b) quando presenta una richiesta di valutazione tecnica europea, un gruppo di fabbricanti o un'associazione di fabbricanti (di seguito "gruppo") la indirizza all'organizzazione dei TAB che proporrà al gruppo un TAB incaricato di agire in veste di TAB responsabile. Il gruppo può accettare il TAB proposto o chiedere all'organizzazione dei TAB di proporre uno alternativo. Dopo che il gruppo ha accettato il TAB responsabile proposto dall'organizzazione dei TAB, i membri del gruppo firmano un accordo sul segreto commerciale e la riservatezza con tale TAB, salvo ove il gruppo decida diversamente, e il gruppo sottopone al TAB responsabile un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, l'uso da esso previsto e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che i membri del gruppo intendono applicare;
 - (c) in assenza di una richiesta di valutazione tecnica europea, la Commissione, quando avvia l'elaborazione di un documento per la valutazione europea, trasmette all'organizzazione dei TAB un fascicolo tecnico che descrive il prodotto, il suo uso e le modalità di controllo della produzione in fabbrica che dovranno diventare applicabili. La Commissione seleziona il TAB che agisce in qualità di TAB responsabile, previa consultazione dell'organizzazione dei TAB.

2. Contratto

Per i prodotti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), entro un mese dal ricevimento del fascicolo tecnico, nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), il fabbricante o il gruppo e il TAB responsabile della predisposizione della valutazione tecnica europea stipulano un contratto che specifica il programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea, incluso:

- (a) l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'organizzazione dei TAB;
- (b) la composizione del gruppo di lavoro designato per l'area di prodotto in questione da costituire nell'ambito dell'organizzazione dei TAB; e
- (c) il coordinamento dei TAB.

Nel caso di cui al punto 1, lettera c), il TAB responsabile presenta alla Commissione il programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea con lo stesso contenuto ed entro il medesimo termine. Successivamente la Commissione dispone di 30 giorni lavorativi per comunicare al TAB responsabile le sue osservazioni al riguardo e quest'ultimo è tenuto a modificare di conseguenza il programma di lavoro.

3. Programma di lavoro

Dopo la conclusione del contratto con il fabbricante o il gruppo, l'organizzazione dei TAB informa la Commissione del programma di lavoro per la redazione del documento per la valutazione europea e dello scadenario relativo alla sua esecuzione, fornendo anche

indicazioni sul programma di valutazione. Tale comunicazione ha luogo entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di una valutazione tecnica europea.

4. Progetto di documento per la valutazione europea

L'organizzazione dei TAB mette a punto un progetto di documento per la valutazione europea avvalendosi del gruppo di lavoro coordinato dal TAB responsabile e ne dà comunicazione alle parti interessate entro sei mesi dalla data in cui la Commissione è stata informata del programma di lavoro, nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), o dalla data in cui la Commissione ha comunicato al TAB responsabile le sue osservazioni sul programma di lavoro, nel caso di cui al punto 1, lettera c).

5. Partecipazione della Commissione

Un rappresentante della Commissione può partecipare, in qualità di osservatore, a tutte le fasi dell'esecuzione del programma di lavoro. La Commissione può chiedere all'organizzazione dei TAB in qualsiasi momento di abbandonare o modificare l'elaborazione di un determinato documento per la valutazione europea, compresa la fusione o la suddivisione dello stesso.

6. Consultazione degli Stati membri

Nel caso di cui al punto 1, lettera c), la Commissione informa gli Stati membri in merito all'elaborazione del documento per la valutazione europea dopo la finalizzazione del relativo programma di lavoro. Su richiesta, gli Stati membri possono partecipare, se del caso, alla sua esecuzione.

7. Proroga e ritardo

Il gruppo di lavoro informa l'organizzazione dei TAB e la Commissione di qualsiasi ritardo nei termini di cui ai punti da 1 a 4 del presente allegato.

Qualora una proroga dei termini per l'elaborazione del documento per la valutazione europea appaia giustificata, in particolare dalla mancanza di una decisione della Commissione sull'applicabilità del sistema di valutazione e verifica del prodotto o dalla necessità di mettere a punto un nuovo metodo di prova, la Commissione stabilisce una proroga dei termini.

8. Modifica e adozione di un documento per la valutazione europea

8.1. Nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b), il TAB responsabile comunica il progetto di documento per la valutazione europea rispettivamente al fabbricante o al gruppo, che dispone di 15 giorni lavorativi per formulare osservazioni. Scaduto tale termine l'organizzazione dei TAB:

- (a) informa, se del caso, il fabbricante o il gruppo su come si sia tenuto conto delle sue osservazioni;
- (b) adotta il progetto di documento per la valutazione europea;
- (c) ne invia una copia alla Commissione.

8.2. Nel caso di cui al punto 1, lettera c), il TAB responsabile:

- (a) adotta il progetto di documento per la valutazione europea;
- (b) ne invia una copia alla Commissione.

Se la Commissione, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento, comunica le sue osservazioni sul progetto di documento per la valutazione europea all'organizzazione dei TAB, quest'ultima, dopo aver avuto la possibilità di formulare commenti, modifica di conseguenza il progetto ed invia rispettivamente al fabbricante o al gruppo, nei casi di cui al punto 1, lettere

a) e b), e alla Commissione, in tutti i casi, una copia del documento per la valutazione europea adottato.

9. Pubblicazione del documento per la valutazione europea definitivo

L'organizzazione dei TAB adotta il documento per la valutazione europea definitivo e ne invia copia alla Commissione, assieme alla traduzione del titolo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, per la pubblicazione dei relativi riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. L'organizzazione dei TAB pubblica il documento per la valutazione europea.

ALLEGATO IV

Aree di prodotto e requisiti degli organismi di valutazione tecnica

Tabella 1 — Aree di prodotto

CODICE DELL'AREA	AREA DI PRODOTTO
1	PRODOTTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO NORMALE/ALLEGGERITO/AERATO AUTOCLAVATO
2	PORTE, FINESTRE, CHIUSURE OSCURANTI, CANCELLI E PRODOTTI CORRELATI
3	MEMBRANE, COMPRESSE MEMBRANE AD APPLICAZIONE LIQUIDA E KIT (PER IL CONTENIMENTO DELL'ACQUA E/O DEL VAPORE ACQUEO)
4	PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO KIT/SISTEMI COMPOSITI DI ISOLAMENTO
5	APPOGGI STRUTTURALI PERNI PER CONNESSIONI STRUTTURALI
6	CAMINI, CONDOTTI E PRODOTTI SPECIFICI
7	PRODOTTI IN GESSO
8	GEOTESSILI, GEOMEMBRANE E PRODOTTI CORRELATI
9	FACCIAE CONTINUE/RIVESTIMENTI/VETRATURE STRUTTURALI
10	IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO (ALLARME/RIVELAZIONE/SEGNALAZIONE DI INCENDIO, IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE INCENDI, SISTEMI PER IL CONTROLLO DI FUMO E DI CALORE E SISTEMI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DALLE ESPLOSIONI)
11	PRODOTTI/ELEMENTI E ACCESSORI IN LEGNO PER STRUTTURE
12	PANNELLI ED ELEMENTI A BASE DI LEGNO
13	CEMENTI, CALCI E ALTRI LEGANTI IDRAULICI
14	ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO E PRECOMPRESSO (E ACCESSORI) SISTEMI PER LA POST-TENSIONE DEL CALCESTRUZZO
15	MURATURA E PRODOTTI CONNESSI BLOCCHI IN MURATURA, MALTE E ACCESSORI
16	PRODOTTI PER RETI FOGNARIE
17	PAVIMENTAZIONI
18	PRODOTTI E ACCESSORI PER STRUTTURE METALLICHE
19	FINITURE INTERNE ED ESTERNE DI PARETI E SOFFITTI. KIT DIVISORI INTERNI

20	COPERTURE, LUCERNARI, FINESTRE PER TETTI E ACCESSORI KIT PER COPERTURE
21	PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DI STRADE
22	AGGREGATI
23	ADESIVI PER COSTRUZIONE
24	PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA E MALTA PER INIEZIONE
25	APPARECCHIATURE DA RISCALDAMENTO
26	CONDOTTE, SERBATOI E ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
27	PRODOTTI IN VETRO PIANO, PROFILATO E A BLOCCHI
28	CAVI ELETTRICI, DI CONTROLLO E DI COMUNICAZIONE
29	MASTICI PER GIUNTI
30	FISSAGGI
31	KIT PER EDIFICI, UNITÀ, ELEMENTI PREFABBRICATI
32	DISPOSITIVI TAGLIAFUOCO, SIGILLANTI E PRODOTTI PROTETTIVI DAL FUOCO PRODOTTI IGNIFUGHI
33	PRODOTTI DA COSTRUZIONE NON INCLUSI NELLE AREE DI PRODOTTO DI CUI SOPRA

Tabella 2 - Requisiti dei TAB

I TAB devono essere in grado di svolgere i compiti e soddisfare i requisiti seguenti:

Competenza	Descrizione dei compiti	Requisiti
1. Analisi dei rischi	Individuare possibili rischi e benefici dell'uso di prodotti innovativi in mancanza di informazioni tecniche confermate/consolidate riguardo alle loro prestazioni una volta installati nelle opere di costruzione.	Un TAB è istituito a norma del diritto nazionale e ha personalità giuridica. Esso è indipendente dalle parti interessate e da ogni tipo di interesse particolare. Un TAB dispone di personale con le seguenti caratteristiche:
2. Determinazione dei criteri tecnici	Tradurre il risultato di analisi dei rischi in criteri tecnici per valutare il comportamento e la prestazione dei prodotti rispetto al soddisfacimento delle normative nazionali applicabili; fornire l'informazione tecnica necessaria a coloro che partecipano al processo di costruzione come potenziali utilizzatori dei prodotti	a) obiettività e solida capacità di giudizio tecnico; b) conoscenza approfondita della normativa vigente e degli altri requisiti in vigore nello Stato membro in cui è designato, riguardo alle aree di prodotto per

	(fabbricanti, progettisti, contraenti, installatori).	le quali deve essere designato;
3. Definizione dei metodi di valutazione	Concepire e convalidare metodi di (prove o calcoli) atti a valutare la prestazione dei prodotti in relazione alle caratteristiche essenziali, tenendo conto dell'attuale stato della tecnica.	<p>c) comprensione generale della pratica costruttiva e conoscenza tecnica dettagliata nelle aree di prodotto per le quali deve essere designato;</p> <p>d) conoscenza approfondita degli aspetti tecnici del processo di costruzione e dei rischi specifici ad esso connessi;</p> <p>e) conoscenza approfondita delle vigenti norme armonizzate e dei metodi di prova nelle aree di prodotto per le quali deve essere designato;</p> <p>f) conoscenza approfondita del presente regolamento;</p> <p>g) adeguate competenze linguistiche.</p> <p>La retribuzione del personale del TAB non dipende dal numero di valutazioni effettuate né dai risultati di tali valutazioni.</p>
4. Determinazione del controllo specifico della produzione in fabbrica	Comprendere e valutare il processo di fabbricazione del prodotto specifico per individuare misure atte a garantire la costanza del prodotto durante il processo di fabbricazione.	Riguardo al controllo della produzione in fabbrica, un TAB dispone di personale con adeguate conoscenze della relazione tra processi produttivi e caratteristiche del prodotto.
5. Valutazione del prodotto	Riguardo alle caratteristiche essenziali dei prodotti, valutarne le prestazioni in base a metodi e a criteri armonizzati.	Oltre ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, un TAB dispone dei mezzi necessari e dell'attrezzatura per valutare le prestazioni in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti nell'ambito delle aree di prodotto per le quali deve essere designato.
6. Gestione generale	Garantire coerenza, affidabilità, obiettività e tracciabilità applicando costantemente adeguati metodi gestionali.	<p>Un TAB:</p> <p>a) ha dato prova di rispettare i comportamenti amministrativi corretti;</p> <p>b) dispone di una politica e procedure di sostegno ai fini della riservatezza e della protezione delle informazioni sensibili nell'ambito del TAB e di tutti i</p>

		<p>suoi partner;</p> <p>c) dispone di un sistema di controllo dei documenti che garantisca registrazione, tracciabilità, manutenzione, protezione e archiviazione di tutti i documenti pertinenti;</p> <p>d) dispone di un meccanismo di audit interno e di analisi gestionale per il regolare controllo della conformità ad appropriati metodi di gestione;</p> <p>e) dispone di una procedura per gestire obiettivamente ricorsi e reclami.</p>
--	--	---

ALLEGATO V
Sistemi di valutazione e verifica

Il fabbricante determina correttamente il prodotto-tipo a norma dell'articolo 3, punto 31, e la corrispondente categoria di prodotti sulla base della specifica tecnica armonizzata applicabile. Qualora intervenga nella valutazione e nella verifica, un organismo notificato verifica tali determinazioni, verificando anche che elementi identici non siano dichiarati essere di tipo diverso.

1. Sistema 1+ – Controllo completo dell'organismo notificato, comprese prove di controllo di campioni
 - (a) Il fabbricante effettua:
 - (i) il controllo della produzione in fabbrica;
 - (ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione in conformità del piano di prova prescritto;
 - (iii) la verifica della presenza nella documentazione tecnica di una prova piena della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
 - (iv) la verifica della presenza nella documentazione tecnica di una prova piena della conformità rispetto ai requisiti dei prodotti di cui al presente regolamento;
 - (b) l'organismo notificato rilascia il certificato di prestazione e di conformità fondandosi sui seguenti elementi:
 - (i) conferma della corretta determinazione del prodotto-tipo e della categoria di prodotti;
 - (ii) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle e, in tutti questi casi, all'esame della documentazione del prodotto;
 - (iii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - (iv) prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato;
 - (v) verifica completa dei compiti di cui alla lettera a), punti iii) e iv);
 - (c) l'organismo notificato assicura sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. In tale occasione, procede a un controllo di 50 punti casuali di cui alla lettera a), punti da ii) a iv), e ritira il certificato qualora rilevi più di due non conformità o una non conformità particolarmente grave, tra tali 50 punti e le altre verifiche da effettuare a norma del presente punto.
2. Sistema 1 – Controllo completo dell'organismo notificato, senza prove di controllo di campioni
 - (a) Il fabbricante effettua:
 - (i) il controllo della produzione in fabbrica;
 - (ii) altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

- (iii) la verifica della presenza nella documentazione tecnica di una prova piena della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
 - (iv) la verifica della presenza nella documentazione tecnica di una prova piena della conformità rispetto ai requisiti dei prodotti di cui al presente regolamento;
- (b) l'organismo notificato rilascia il certificato di prestazione e di conformità fondandosi sui seguenti elementi:
- (a) conferma della corretta determinazione del prodotto-tipo e della categoria di prodotti;
 - (ii) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle e, in tutti questi casi, all'esame della documentazione del prodotto;
 - (iii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - (iv) verifica completa dei compiti di cui alla lettera a), punti iii) e iv);
- (c) l'organismo notificato assicura sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. In tale occasione, procede a un controllo di 40 punti casuali di cui alla lettera a), punti da ii) a iv), e ritira la relazione o il certificato qualora rilevi più di due non conformità o una non conformità particolarmente grave, tra tali 40 punti e le altre verifiche da effettuare a norma del presente punto.
3. Sistema 2+ – Organismo notificato che si concentra sul controllo della produzione in fabbrica
- (a) Il fabbricante effettua:
- (i) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - (ii) il controllo della produzione in fabbrica;
 - (iii) prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto;
 - (iv) la verifica della presenza nella documentazione tecnica di una prova piena della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
 - (v) la verifica della presenza nella documentazione tecnica di una prova piena della conformità rispetto ai requisiti dei prodotti di cui al presente regolamento;
- (b) l'organismo notificato rilascia il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica fondandosi sui seguenti elementi:
- (i) conferma della corretta determinazione del prodotto-tipo e della categoria di prodotti e conferma della corretta valutazione della prestazione del prodotto sulla base dell'esame della documentazione del prodotto;
 - (ii) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

- (iii) verifica completa dei compiti di cui alla lettera a), punti iv) e v);
- (c) l'organismo notificato assicura sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. In tale occasione, procede a un controllo di 30 punti casuali di cui alla lettera a), punti da iii) a v), e ritira il certificato qualora rilevi più di due non conformità o una non conformità particolarmente grave, tra tali 30 punti e le altre verifiche da effettuare a norma del presente punto.
- 4. Sistema 3+ – Controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell'organismo notificato
 - (a) Il fabbricante effettua la valutazione della prestazione del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali o ai requisiti dei prodotti connessi alla sostenibilità ambientale e la tiene aggiornata;
 - (b) l'organismo notificato, in particolare in considerazione dei valori iniziali, delle ipotesi formulate e della conformità rispetto alle norme generali o specifiche per categoria di prodotti applicabili:
 - (i) verifica la valutazione iniziale e aggiornata del fabbricante;
 - (ii) convalida il processo applicato per generare tale valutazione.
- 5. Sistema 3 – Organismo notificato che si concentra sulla determinazione del prodotto-tipo
 - (a) Il fabbricante effettua:
 - (i) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - (ii) il controllo della produzione in fabbrica;
 - (iii) la verifica della presenza nella documentazione tecnica di una prova piena della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
 - (iv) la verifica della presenza nella documentazione tecnica di una prova piena della conformità rispetto ai requisiti dei prodotti di cui al presente regolamento;
 - (b) l'organismo notificato rilascia il certificato di prestazione e di conformità fondandosi sui seguenti elementi:
 - (i) conferma della corretta determinazione del prodotto-tipo e della categoria di prodotti e conferma della corretta valutazione della prestazione del prodotto in base a prove del tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle e, in tutti i casi, all'esame della documentazione del prodotto;
 - (ii) esecuzione di un controllo di 20 punti casuali di cui alla lettera a), punti iii) e iv), e rifiuto del rilascio di un certificato qualora rilevi più di due non conformità o una non conformità particolarmente grave, tra tali 20 punti e le altre verifiche da effettuare a norma del presente punto.
- 6. Sistema 4 – Autoverifica e autocertificazione del fabbricante
 - (a) Il fabbricante effettua:

- (i) una valutazione della prestazione del prodotto in base a prove (compreso il campionamento degli elementi da considerare rappresentativi del tipo), a calcoli del tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
 - (ii) conferma della corretta determinazione del prodotto-tipo e della categoria di prodotti in base a prove del tipo, a calcoli del tipo o a valori desunti da tabelle e, in tutti i casi, all'esame della documentazione del prodotto;
 - (iii) il controllo della produzione in fabbrica;
 - (iv) la verifica della presenza nella documentazione tecnica di una prova piena della corretta applicazione del presente regolamento per quanto riguarda la valutazione della prestazione;
 - (v) la verifica della presenza nella documentazione tecnica di una prova piena della conformità rispetto ai requisiti dei prodotti di cui al presente regolamento;
- (b) l'organismo notificato non ha compiti da svolgere.

7. Per tutti i sistemi di cui sopra si applica quanto segue:

- (a) l'ispezione dello stabilimento di produzione riguarda l'intera parte tecnica dello stabilimento, almeno per quanto riguarda gli aspetti seguenti, che garantiscono un processo di fabbricazione ordinato e continuo:
 - (i) competenze adeguate del personale;
 - (ii) adeguatezza delle apparecchiature tecniche;
 - (iii) adeguatezza delle strutture e altre condizioni che incidono sulla fabbricazione;
 - (iv) descrizione del controllo della produzione in fabbrica previsto;
- (b) il controllo della produzione in fabbrica riguarda il processo che va dal ricevimento delle materie prime e dei componenti alla spedizione del prodotto una volta iniziata la produzione (approccio "da cancello a cancello", *gate to gate*). Tale controllo valuta se detto processo è concepito e ottimizzato con l'obiettivo di far sì che i prodotti siano conformi al prodotto-tipo e conseguano pertanto le prestazioni di cui alla dichiarazione di prestazione e siano conformi ai requisiti di cui al presente regolamento o stabiliti a norma del presente regolamento;
- (c) ulteriori prove su campioni consistono in prove su un numero adeguato di prodotti, quali definiti nelle specifiche tecniche armonizzate, per quanto concerne la conformità al prodotto-tipo, con tolleranza zero per la non conformità, a meno che non sia definita un'altra tolleranza nelle specifiche tecniche armonizzate;
- (d) la verifica degli elementi si concentra, al 50 %, sugli elementi con maggiore probabilità di presentare carenze e, per un altro 50 %, su elementi scelti a caso;
- (e) la verifica della sostenibilità ambientale consiste nella verifica di tutti i calcoli e nella verifica di 10 campioni di dati secondari o specifici dell'impresa presi in considerazione, con tolleranza zero in termini di inesattezza. In tale contesto, l'organismo notificato verifica se siano rispettate le norme applicabili in materia di modellizzazione e calcolo stabilite nella specifica tecnica armonizzata applicabile o nella metodologia fornita dalla Commissione.

Nel caso in cui venga utilizzato uno strumento informatico fornito dalla Commissione, la verifica si concentra sull'uso corretto di tale strumento. Se si utilizzano dati secondari, l'organismo notificato verifica se siano utilizzate le serie di

dati corrette, prescritte dalle regole di calcolo specifiche per prodotto applicabili contenute nella specifica tecnica armonizzata applicabile o nella metodologia fornita dalla Commissione. Se si utilizzano dati specifici dell'impresa, occorre verificare l'affidabilità di tali dati. A tal fine, l'organismo notificato effettua un controllo dello stabilimento di produzione cui tali dati si riferiscono ed esamina tutti i dati relativi ai fornitori e ai prestatori di servizi. Gli organismi notificati possono estendere il loro controllo ai fornitori e ai prestatori di servizi che sono tenuti a cooperare a norma dell'articolo 30;

- (f) se i tassi di non conformità di cui sopra sono stati superati o se è stato rilevato un errore grave o l'intenzione di imbrogliare, l'organismo notificato rifiuta il rilascio di un certificato per almeno un anno o ritira il certificato, consentendo il rilascio di un nuovo certificato soltanto dopo un anno;
- (g) gli organismi notificati che effettuano i compiti indicati per i sistemi 1+, 1 e 3, come anche i fabbricanti che effettuano i compiti indicati per i sistemi 2+ e 4, considerano quale valutazione della prestazione del prodotto la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto. Gli organismi notificati e i fabbricanti effettuano quindi i compiti di cui, rispettivamente, al punto 1, lettera b), punto ii), al punto 2, lettera b), punto ii), al punto 3, lettera a), punto i), al punto 5, lettera a), punto i), e al punto 6, lettera a), punto i), soltanto se è dimostrato che il TAB non li ha eseguiti o non li ha eseguiti in modo adeguato.

ALLEGATO VI

Caratteristiche essenziali per le quali non è richiesto un riferimento a una pertinente specifica tecnica armonizzata nel contesto della notifica degli organismi notificati

1. reazione al fuoco;
2. resistenza al fuoco;
3. comportamento in caso di incendio esterno;
4. assorbimento del rumore;
5. emissioni di sostanze pericolose;
6. sostenibilità ambientale.

ALLEGATO VII
Tavole di concordanza

Tavola 1: regolamento (UE) n. 305/2011 > presente regolamento

Regolamento (UE) n. 305/2011	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 9
Articolo 5	Articolo 10
Articolo 6	Articolo 11
Articolo 7	Articolo 15
Articolo 8	Articolo 16
Articolo 9	Articolo 17
Articolo 10	Articolo 79
Articolo 11	Articolo 22
Articolo 12	Articolo 23
Articolo 13	Articolo 24
Articolo 14	Articolo 25
Articolo 15	Articolo 26
Articolo 16	Articolo 30
Articolo 17	Articolo 34
Articolo 18	Articolo 34
Articolo 19	Articolo 35
Articolo 20	Articolo 36
Articolo 21	Articolo 37

Articolo 22	Articolo 38
Articolo 23	Articolo 39
Articolo 24	Articolo 40
Articolo 25	Articolo 41
Articolo 26	Articolo 42
Articolo 27	
Articolo 28	Articolo 6
Articolo 29	Articolo 44
Articolo 30	Articolo 45
Articolo 31	Articolo 46
Articolo 32	
Articolo 33	
Articolo 34	
Articolo 35	
Articolo 36	Articolo 64
Articolo 37	Articoli 65 e 67
Articolo 38	Articolo 66
Articolo 39	Articolo 47
Articolo 40	Articolo 48
Articolo 41	Articolo 49
Articolo 42	Articolo 47
Articolo 43	Articolo 50
Articolo 44	Articolo 51
Articolo 45	Articolo 53
Articolo 46	Articolo 54
Articolo 47	Articolo 55

Articolo 48	Articolo 56
Articolo 49	Articolo 57
Articolo 50	Articolo 58
Articolo 51	Articolo 59
Articolo 52	Articolo 60
Articolo 53	Articolo 61
Articolo 54	Articolo 48
Articolo 55	Articolo 63
Articolo 56	Articolo 70
Articolo 57	Articolo 71
Articolo 58	Articolo 72
Articolo 59	Articolo 70
Articolo 60	Articolo 86
Articolo 61	Articolo 86
Articolo 62	Articolo 86
Articolo 63	Articolo 86
Articolo 64	Articolo 88
Articolo 65	Articolo 92
Articolo 66	Articolo 93
Articolo 67	
Articolo 68	Articolo 94

Tavola 2: presente regolamento > regolamento (UE) n.°305/2011

Presente regolamento	Regolamento (UE) n. 305/2011
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	

Articolo 3	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 3
Articolo 5	
Articolo 6	Articolo 28
Articolo 7	
Articolo 8	
Articolo 9	Articolo 4
Articolo 10	Articolo 5
Articolo 11	Articolo 6
Articolo 12	
Articolo 13	
Articolo 14	
Articolo 15	Articolo 7
Articolo 16	Articolo 8
Articolo 17	Articolo 9
Articolo 18	
Articolo 19	
Articolo 20	
Articolo 21	
Articolo 22	Articolo 11
Articolo 23	Articolo 12
Articolo 24	Articolo 13
Articolo 25	Articolo 14
Articolo 26	Articolo 15
Articolo 27	
Articolo 28	

Articolo 29	
Articolo 30	Articolo 16
Articolo 31	
Articolo 32	
Articolo 33	
Articolo 34	Articoli 17 e 18
Articolo 35	Articolo 19
Articolo 36	Articolo 20
Articolo 37	Articolo 21
Articolo 38	Articolo 22
Articolo 39	Articolo 23
Articolo 40	Articolo 24
Articolo 41	Articolo 25
Articolo 42	Articolo 26
Articolo 43	
Articolo 44	Articolo 29
Articolo 45	Articolo 30
Articolo 46	Articolo 31
Articolo 47	Articoli 39 e 42
Articolo 48	Articoli 40 e 54
Articolo 49	Articolo 41
Articolo 50	Articolo 43
Articolo 51	Articolo 44
Articolo 52	
Articolo 53	Articolo 45
Articolo 54	Articolo 46

Articolo 55	Articolo 47
Articolo 56	Articolo 48
Articolo 57	Articolo 49
Articolo 58	Articolo 50
Articolo 59	Articolo 51
Articolo 60	Articolo 52
Articolo 61	Articolo 53
Articolo 62	
Articolo 63	Articolo 55
Articolo 64	Articolo 36
Articolo 65	Articolo 37
Articolo 66	Articolo 38
Articolo 67	Articolo 37
Articolo 68	
Articolo 69	
Articolo 70	Articoli 56 e 59
Articolo 71	Articolo 57
Articolo 72	Articolo 58
Articolo 73	
Articolo 74	
Articolo 75	
Articolo 76	
Articolo 77	
Articolo 78	
Articolo 79	Articolo 10
Articolo 80	

Articolo 81	
Articolo 82	
Articolo 83	
Articolo 84	
Articolo 85	
Articolo 86	Articoli 60, 61, 62 e 63
Articolo 87	
Articolo 88	Articolo 64
Articolo 89	
Articolo 90	
Articolo 91	
Articolo 92	Articolo 65
Articolo 93	Articolo 66
Articolo 94	Articolo 68